

REGOLAMENTO (CEE) N. 3503/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1991

che indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno della Comunità di circa 11 300 tonnellate di riso detenuto dall'organismo di intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (²), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91 (⁴), il riso detenuto dall'organismo di intervento viene venduto mediante gara, a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (⁵) stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi di intervento;

considerando che l'Italia dispone di scorte di intervento di risone; che le condizioni di magazzinaggio hanno deteriorato la qualità di certi quantitativi di tale riso; che essi non possono pertanto essere posti in vendita sul mercato interno secondo le condizioni relative al prezzo previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 75/91; che è quindi opportuno mettere in vendita detti cereali ad un prezzo specifico e per una utilizzazione determinata;

considerando che tale riso deve essere smerciato nel settore dell'alimentazione animale nella Comunità; che, per garantire l'osservanza di questa destinazione, occorre fare obbligo all'aggiudicatario di costituire una cauzione e stabilire le condizioni da rispettare per il suo svincolo; che, inoltre, è opportuno rendere applicabili, per il controllo della destinazione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3398/91 (⁷);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo di intervento italiano procede alla vendita, mediante gara permanente, sul mercato interno della Comunità di circa 11 300 t di riso deteriorato destinato al settore dell'alimentazione animale.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 si effettua alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91. Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di tale regolamento, il prezzo minimo da osservare è 105 ECU/t.

Articolo 3

1. I concorrenti si impegnano a smerciare i prodotti di cui siano dichiarati aggiudicatari nel settore dell'alimentazione animale entro il 28 febbraio 1992, salvo forza maggiore.

2. L'aggiudicatario costituisce una cauzione di 190 ECU/t a garanzia dell'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1. La cauzione è costituita nei due giorni lavorativi che seguono il giorno del ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione.

Articolo 4

1. L'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è considerato un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (⁸). Esso si considera adempiuto soltanto se l'aggiudicatario adduce la prova della sua osservanza.

2. La prova dello smercio del riso di cui al presente regolamento è fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88.

(⁹) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

(⁴) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.

(⁵) GU n. L 9 dell'11. 1. 1991, pag. 15.

(⁶) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(⁷) GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.